

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, BARDI e CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, relativamente al conferimento degli incarichi di insegnamento di educazione fisica nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Pochissime parole per illustrare il presente disegno di legge che si propone di riparare ad una palese ingiustizia ai danni di circa 40 insegnanti di educazione fisica in possesso dell'attestato di idoneità.

L'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi di insegnamento agli istituti e scuole di istruzione secondaria — dispone che — per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamento vengano compilate due graduatorie in questo ordine:

1) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesti;

2) graduatoria degli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesti, nonchè per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale per il 1968-69.

Per quanto concerne l'educazione fisica i provveditorati agli studi avrebbero dovuto compilare — dunque — due sole graduatorie: la prima per gli abilitati, la seconda per i non abilitati.

È avvenuto — invece — che alcuni provveditorati agli studi hanno formato due graduatorie, ma hanno applicato — nelle graduatorie dei non abilitati — l'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. La legge 13 giugno 1969, n. 282 — nel disciplinare *ex novo* la materia per il conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria — ha inteso abrogare l'articolo 8 della legge n. 1727, dove dice che spetta la precedenza ai diplomati sugli aspiranti forniti di attestato di idoneità.

C'è senz'altro un contrasto tra quanto stabilisce l'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e tra l'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Per queste ragioni valide sotto ogni aspetto si è inteso presentare questo disegno che si raccomanda all'esame benevolo del Senato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, concernente la precedenza da assegnare ai diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, non si applica per la formazione delle graduatorie previste dall'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.